



**Deliberazione di Consiglio Provinciale**

**N. 82 del 19/06/2014**

**Sessione: Ordinaria Convocazione: 1<sup>a</sup> Seduta n. 25**

Classifica.: **011.03** Anno **2014**

**Oggetto: PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE 2012-2015 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 23 SETTEMBRE 2013 N. 85 - CORREZIONI E MODIFICHE**

<i>Relatore</i>	<b>ASS. CRESCIOLI RENZO</b>
<i>Ufficio Proponente</i>	<b>DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGRAMMAZIONE E AGRICOLTURA, Cooperazione internazionale e Sociale - AMBITO AGRICOLTURA</b>
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc</i>	<b>Gennaro Giliberti</b>
<i>Centro di Costo</i>	

L' anno **duemilaquattordici** e questo di **19** del mese **Giugno**, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la Presidenza del Sig. **GIUNTI PIERO** assistito dal Sig. **CINI OTELLO**.

*Sono presenti i Sigg.:*

BALDINI SAMUELE - BARTALONI SANDRO - BASSETTI PAOLO - BOMBARDIERI REMO - CAPECCHI FEDERIGO - CAROVANI GIUSEPPE - CEI MAURIZIO - CLEMENTINI SABATINO - COMUCCI LEONARDO - CORDONE MARCO - FANCELLI MIRKO - FRANCHI ERICA - FUSI STEFANO - GIUNTI PIERO - LAZZERI LORETTA - MASSAI PIERGIUSEPPE - MELANI SILVIA - MONTAGNI ENZO - PESTELLI FRANCO - PROSPERI STEFANO - - - - -

*Sono Assenti i Sigg. :*

AIAZZI MANOLA - AZZARELLO ADAMO - BARDUCCI ANDREA - BARILLARI SALVATORE -  
BIAGIOTTI SARA - BRUNETTI LEONARDO - CALO' ANDREA - CANTINI ANDREA -  
CAVACIOCCHI CARLA - CIAMPOLINI FILIPPO - CONTI CATERINA - CRESCI ALESSANDRO -  
FIORENTINI ALESSANDRA - LAZZERINI RICCARDO - LENSÌ MASSIMO - SENSI GUIDO -  
VERDI LORENZO - -

### **Il Consiglio**

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ;

Vista la Legge Regionale n. 3/94 come modificata dalla L.R. 2/2010, recante norme per la tutela della fauna selvatica e per il prelievo venatorio, ed in particolare l'art. 7 che individua quale strumento di programmazione regionale ai fini della gestione faunistico venatoria il Piano Agricolo Regionale (PAR), istituito con legge regionale 24 gennaio 2006 n.1;

Rilevato che la citata legge regionale 1/06 è stata modificata con legge regionale 29 dicembre 2010 n. 65 al fine di stabilire che il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) è lo strumento programmatico unitario in ambito di finanziamenti in agricoltura, e costituisce una evoluzione innovativa e sostitutiva del PAR;

Vista la Deliberazione C.R. del 24 gennaio 2012 n. 3 con cui la Regione Toscana ha approvato il Piano Regionale Agricolo Forestale 2012-2015 (d'ora in avanti chiamato PRAF), che contiene gli indirizzi specifici per la redazione dei Piani Faunistico Venatori Provinciali per il medesimo periodo di programmazione;

Visto l'articolo 8 della L.R. 3/94, ai sensi del quale le Province approvano il Piano Faunistico Venatorio Provinciale e lo trasmettono alla competente struttura della Giunta Regionale al fine di verificarne la rispondenza con gli obiettivi del PRAF;

Visto il Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) 2012-2015 approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale del 23 settembre 2013 n. 85;

Vista la nota prot. 291748 del 13.11.2013, con la quale la competente struttura della Giunta Regionale ha dato parere favorevole di conformità del PFVP 2012-2015 agli obiettivi del PRAF 2012-2015;

Rilevato che con la medesima nota vengono evidenziate all'interno del PFVP 2012-2015 “alcune incoerenze con la normativa di settore vigente”, riguardanti tempi e modalità di rilascio di autorizzazioni, prescrizioni di tipo tecnico o giuridico sulla gestione di alcune specie faunistiche o di

alcuni istituti faunistico venatori e indicazioni sulle modalità di acquisto della selvaggina a fini di ripopolamento e ritenuto doveroso precedere a correggere, modificare o eliminare le criticità evidenziate dalla Regione Toscana, al fine di un migliore adeguamento normativo;

Considerato che il PFVP 2012-2015, dopo la approvazione, è stato messo a disposizione dell'utenza sul portale di questa Amministrazione con comunicazione ufficiale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n 53 del 31/12/2013 e che dopo la pubblicazione è stata segnalata altresì dall'utenza la presenza di alcune inesattezze dovute ad errori di copiatura o trascrizione, e di alcuni passaggi poco comprensibili e ritenuto doveroso procedere alla correzione di tali errori materiali e chiarire meglio tali passaggi;

Ricordato che per la approvazione del PFVP 2012-2015 si è dovuta seguire la procedura di Valutazione ambientale Strategica (VAS) come indicata con L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 “ Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” modificata con **L.R. 17 febbraio 2012, n. 6**;

Ricordato che finalità ed obiettivi della VAS, come indicato all'articolo 2 comma 1 della L.R. 10/2010, sono *“garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nell'elaborazione, adozione ed approvazione di piani, programmi e progetti, sulla base del principio di sviluppo sostenibile e degli altri principi comunitari che devono guidare l'azione pubblica in materia ambientale quali la precauzione, l'azione preventiva, la correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché del principio “chi inquina paga””*.

Dato atto che con la procedura di approvazione del PFVP 2012-2015 tali finalità ed obiettivi sono stati considerati e perseguiti;

Ritenuto che le modifiche da apportare al PFVP 2012-2015 attraverso il presente provvedimento non vanno ad incidere sulle finalità ed obiettivi di protezione ambientale sopra menzionati, ma sono unicamente correzioni di errori materiali di trascrizione;

Considerato che il presente provvedimento è stato preso in esame dalla Seconda Commissione Consiliare nella seduta del.....;

Visto il parere favorevole del Dirigente della Direzione Agricoltura Sviluppo Economico e Programmazione, Cooperazione internazionale e Sociale dott. Agr. Gennaro Giliberti in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuto di non richiedere il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta spesa o effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Visto l'art. 42, comma 2 punto 'c' del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni e rilevata la propria competenza in merito, anche ai sensi di quanto previsto dallo Statuto dell'Ente;

## Delibera

Di apportare al PFVP 2012-2015 approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale del 23 settembre 2013 n. 85 le seguenti modifiche o correzioni imposte da esigenze di adeguamento normativo richieste dalla nota della Regione Toscana e per tali ragioni non incidono in alcun modo sul provvedimento di VAS rilasciato:

a) Paragrafo 4.2.1) Indicazioni sulle singole Zone di Ripopolamento e Cattura

**in coda al capoverso:** “COMPENSORIO SUD (omissis) Per tutte le ZRC si fissano quale specie di indirizzo ai sensi dell’art. 21 comma 5 DPGR 33/R il fagiano e la lepre.”

**inserire la frase:** “Tutte le ZRC presenti nel comprensorio sud possono, se necessario, essere trasformate in ZRV.”

b) Paragrafo 8.1.7) “Autorizzazioni AFV”:

**in coda al primo capoverso togliere** “tranne che per le seguenti AFV, considerate sotto osservazione, la cui autorizzazione è valida fino al 15 marzo 2015”

**sostituire con:** “Le seguenti AFV sono sotto osservazione fino al 15 marzo 2015”.

c) Paragrafo 8.1.8) “Prescrizioni”:

- punto 7 lettera a:

**togliere** “almeno 3 ettari di leguminose foraggere ogni 100 ettari di superficie della AFV; la superficie di ogni appezzamento non deve essere inferiore a 0,5 ettari”

**sostituire con** “almeno il 10% della SAU dedicato a miglioramenti ambientali, 1/3 del quale seminato con leguminose foraggere”.

- punto 8:

**togliere** “I soggetti devono essere obbligatoriamente immessi in appositi recinti di ambientamento a cielo aperto di superficie minima di 1 ettaro. Per immissioni inferiori ai 100 capi, in deroga alla superficie minima, i recinti di ambientamento possono essere ridotti a 0,5 ettari”

**sostituire con** “I soggetti devono essere obbligatoriamente immessi in appositi recinti di ambientamento a cielo aperto con una superficie non inferiore a 8 mq per capo immesso e comunque non inferiore a 500 mq di superficie complessiva”.

- punto 27:

**aggiungere in fondo all'ultimo capoverso** “salvo modifiche di modesta entità finalizzate alla razionalizzazione della perimetrazione, allineando la stessa a elementi fissi del territorio”;

d) Paragrafo 9.1.3) “Prescrizioni”

- punto 3 lettera a

**togliere:** almeno 2 ettari di leguminose foraggere (con sfalcio ritardato al 15 giugno) ogni 100 ettari di superficie della AATV; la superficie di ogni appezzamento non deve essere inferiore a 0,5 ettari;

**sostituire con** “almeno il 10% della SAU dedicato a miglioramenti ambientali, 1/3 del quale seminato con leguminose foraggere”.

- punto 6:

**togliere** “Si intende come accordo valevole ai sensi dall’art. 21 comma 8 L.R. 3/94, il pagamento che il titolare dell’AATV effettua sul conto corrente postale dell’ATC competente territorialmente, prima dell’inizio della stagione venatoria, dell’importo relativo ai capi autorizzati dalla Provincia in abbattimento di cui al seguente elenco:” **sostituire con** “Fatta salva la possibilità di accordi formali tra AAV, Provincia ed ATC ai sensi dall’art. 21 comma 8 L.R. 3/94, nei casi in cui non sussistano i tempi necessari o le condizioni per addivenire a tali accordi, si intende come accordo comunque valevole, il pagamento che il titolare dell’AATV effettua sul conto corrente postale dell’ATC competente territorialmente di un importo relativo ai capi abbattuti, nell’ambito di quelli autorizzati dalla Provincia, di cui al seguente elenco:”

**in coda all’elenco inserire la seguente stringa** ”f. € 20 piccoli di tutte le specie”

e) Paragrafo 10.2) Prescrizioni

- punto 5:

**togliere:** “almeno 3 ettari di leguminose foraggere ogni 100 ettari di superficie della AFV; la superficie di ogni appezzamento non deve essere inferiore a 0,5 ettari;”

**sostituire con :** “almeno il 10% della SAU dedicato a miglioramenti ambientali, 1/3 del quale seminato con leguminose foraggere”.

f) Paragrafo 11.13) Aree addestramento per cani da seguita in recinto

- punto 5:

**sostituire il numero** “500”

**con il numero** “5000”;

g) Paragrafo 11.18) Attribuzione della responsabilità ai titolari di autorizzazione dei danni causati dalla fauna all'agricoltura

**togliere tutto il paragrafo**

h) Paragrafo 12.4) Prescrizioni

- punto 4:

**togliere:** “Le immissioni di galliformi in ATC, ZRV e AFV devono essere effettuate esclusivamente in appositi recinti di ambientamento di ampiezza non inferiore ad 1 ettaro. Per immissioni inferiori ai 100 capi tale dimensione può essere ridotta a 0,5 ettari.”

**sostituire con** “I soggetti devono essere obbligatoriamente immessi in appositi recinti di ambientamento a cielo aperto con una superficie non inferiore a 8 mq per capo immesso e comunque non inferiore a 500 mq di superficie complessiva”.

- punto 9

**togliere:** “ I soggetti da immettere debbono rispondere ai requisiti previsti dai disciplinari ARSIA e dovranno essere reperiti in ordine di priorità presso:

- ZRC Toscane o comunque ZRC di regioni limitrofe che non distino più di 200 Km dal luogo di rilascio, per quanto riguarda i riproduttori;
- da allevamenti situati in Provincia di Firenze dove, previa convenzione con l'ATC, si pratica la selezione o il mantenimento del ceppo selvatico di origine, partendo da soggetti adulti di fagiano catturati in ZRC, ZdP o altro istituto faunistico;
- Allevamenti o consorzi certificati a livello regionale come produttori di qualità, sempre per quanto riguarda i soggetti giovani da immettere nelle strutture di ambientamento.”

**sostituire con:** “I soggetti da immettere dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente secondo quanto previsto dalla normativa secondo quanto previsto dai disciplinari di qualità cui art. 115 comma 1 del DPGR 33/R/11 e/o quelli a suo tempo emanati dalla disciolta ARSIA ed essere reperiti presso:

- ZRC, AFV o CPPS toscani o comunque di regioni limitrofe che non distino più di 200 Km dal luogo di rilascio, per quanto riguarda i riproduttori;
- Allevamenti o consorzi per quanto riguarda i soggetti giovani da immettere nelle strutture di ambientamento.”

- Allevamenti dove si pratica la selezione o il mantenimento del ceppo selvatico di origine, partendo da soggetti adulti di fagiano catturati in istituti faunistici presenti in Provincia di Firenze;

i) Paragrafo 13.2.2.3) Prescrizioni per le attività di controllo nel periodo di validità del piano faunistico venatorio provinciale

**togliere** “coniglio selvatico”

**sostituire con** “cinghiale”

l) Paragrafo 13.2.2.3.3) Principi generali e indirizzi per la redazione e la realizzazione dei piani di controllo

- **dopo la stringa** “in braccata”:

**togliere** “con uso di fucile a canna liscia e munizione spezzata”

**sostituire con** “con uso di fucile a canna liscia caricata a palla e fucile a canna rigata”.

m) Paragrafo 13.5.2) Proposte

- punto 3:

**togliere** “per quanto riguarda l’area non vocata dei due comprensori, la gestione è non conservativa e l’obiettivo è la massima riduzione possibile della presenza della specie, al fine di ridurre al massimo l’impatto sulle attività antropiche. I piani di prelievo venatori devono essere impostati senza limite numerico e senza distinzione di classe di sesso e di età.”

**sostituire con** “ per quanto riguarda l’area non vocata:

- nell’area non vocata ricadente nei comprensori ACATER, nella quale è presente la popolazione di “Cervo appenninico”, vige l’obiettivo gestionale della massima riduzione dell’impatto che la specie provoca sulle attività agroforestali e le specifiche gestionali sono rinviate alla suddetta pianificazione dei comprensori ACATER.
- nell’area non vocata ricadente nella parte del territorio provinciale al di fuori dei due comprensori ACATER, è impostata una gestione non conservativa della specie con l’obiettivo della massima riduzione della sua presenza. I piani di prelievo venatori sono impostati senza limite numerico e senza distinzione di classe di sesso e di età.”

Dopo il dibattito, il Presidente pone in votazione, con il sistema della votazione elettronica, il su riportato schema di delibera ottenendosi il risultato riportato in atti, accertato dagli scrutatori Comucci e Lazzeri e proclamato dal Presidente.

Si riporta di seguito l'esito della votazione elettronica:

**Presenti: 20**

Non partecipanti al voto: Nessuno

Astenuti: Nessuno

**Votanti: 20**                      Maggioranza richiesta: 11

Favorevoli: 20

Contrari: Nessuno

La delibera è APPROVATA.

Come previsto in delibera, il Presidente, attesa l'urgenza, pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato riportato in atti accertato dai due scrutatori Comucci e Lazzeri e proclamato dal Presidente.

Si riporta di seguito l'esito della votazione elettronica:

**Presenti: 20**

Non partecipanti al voto: Nessuno

Astenuti: Nessuno

**Votanti: 20**                      Maggioranza richiesta: 11

Favorevoli: 20

Contrari: Nessuno

Con i voti come sopra resi il Consiglio

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del T.U. degli EE.LL. approvato con Dlgs 267 del 18/8/2000.

IL PRESIDENTE

(Sig. Piero GIUNTI)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

(Dott. Otello CINI)

**Il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.provincia.fi.it/>**"



*RELAZIONE ISTRUTTORIA DI CORREZIONI, CHIARIMENTI, ADEGUAMENTI NORMATIVI DA APPORTARE AL PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE 2012-2015 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 23 SETTEMBRE 2103 N. 85*

a) Paragrafo 4.2.1) Indicazioni sulle singole Zone di Ripopolamento e Cattura  
**in coda al capoverso:** “COMPENSORIO SUD (omissis) Per tutte le ZRC si fissano quale specie di indirizzo ai sensi dell’art. 21 comma 5 DPGR 33/R il fagiano e la lepre.”  
**inserire la frase:** “Tutte le ZRC presenti nel comprensorio sud possono, se necessario, essere trasformate in ZRV.”

**MOTIVAZIONE:** Tale correzione si rende necessaria in quanto tale possibilità mentre era stata inserita per ciascuna delle ZRV del comprensorio nord, per mero errore materiale era stata omessa dalle ZRC del comprensorio sud.

b) Paragrafo 8.1.7) “Autorizzazioni AFV”:  
**in coda al primo capoverso togliere** “tranne che per le seguenti AFV, considerate sotto osservazione, la cui autorizzazione è valida fino al 15 marzo 2015”  
**sostituire con:** “Le seguenti AFV sono sotto osservazione fino al 15 marzo 2015.”

**MOTIVAZIONE:** Tale correzione si rende necessaria in quanto la durata delle Aziende Faunistico Venatorie per gli articoli 20 della L.R. 3/94 e 29 del D.P.G.R. 33/R/2001, deve essere uguale a quella del Piano Faunistico Venatorio e non è previsto dalla normativa che possano esserci scadenze intermedie. Invece l’art. 36 del D.P.G.R. 33/R/2011 prevede al comma 2 che le province per le AFV con problemi fissino un termine per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

c) Paragrafo 8.1.8) “Prescrizioni”:

c.1 - punto 7 lettera a:

**togliere** “almeno 3 ettari di leguminose foraggere ogni 100 ettari di superficie della AFV; la superficie di ogni appezzamento non deve essere inferiore a 0,5 ettari”

**sostituire con** “almeno il 10% della SAU dedicato a miglioramenti ambientali, 1/3 del quale seminato con leguminose foraggere”.

**MOTIVAZIONE:** Tale correzione si rende necessaria per rendere più chiare ed attuabili le modalità di realizzazione di miglioramenti ambientali per le AFV già previste nel PFVP, in particolare con l’inserimento del concetto di Superficie

**Agricola Utilizzabile (SAU) dell'Azienda (il territorio di una AFV potrebbe non essere tutto agricolo).**

c.2- punto 8:

**togliere** “I soggetti devono essere obbligatoriamente immessi in appositi recinti di ambientamento a cielo aperto di superficie minima di 1 ettaro. Per immissioni inferiori ai 100 capi, in deroga alla superficie minima, i recinti di ambientamento possono essere ridotti a 0,5 ettari”

**sostituire con** “I soggetti devono essere obbligatoriamente immessi in appositi recinti di ambientamento a cielo aperto con una superficie non inferiore a 8 mq per capo immesso e comunque non inferiore a 500 mq di superficie complessiva”.

**MOTIVAZIONE:**Tale modifica si rende necessaria in quanto le dimensioni dei recinti è opportuno che siano commisurate al numero di capi immessi, stabilendo comunque un valore di estensione minimo al di sotto del quale il recinto perde la sua funzionalità.

c.3- punto 27:

**aggiungere in fondo all'ultimo capoverso** “salvo modifiche di modesta entità finalizzate alla razionalizzazione della perimetrazione, allineando la stessa a elementi fissi del territorio”;

**MOTIVAZIONE:**Tale modifica si rende necessaria al fine di migliorare l'individuazione in campo dei confini degli istituti da parte dell'utenza.

d) Paragrafo 9.1.3) “Prescrizioni”

d.1- punto 3 lettera A

**togliere:** almeno 2 ettari di leguminose foraggere (con sfalcio ritardato al 15 giugno) ogni 100 ettari di superficie della AATV; la superficie di ogni appezzamento non deve essere inferiore a 0,5 ettari;

**sostituire con** “almeno il 10% della SAU dedicato a miglioramenti ambientali, 1/3 del quale seminato con leguminose foraggere”.

**MOTIVAZIONE:** vedi quella posta alla lettera b

d.2- punto 4:

**togliere:** “Non sono comunque consentite immissioni con soggetti provenienti da paesi esteri.”

**MOTIVAZIONE:** Tale correzione si rende necessaria perché non è coerente con le disposizioni vigenti per l'acquisizione di beni e servizi porre limiti territoriali all'offerta.

d.3 - punto 6:

**togliere** “Si intende come accordo valevole ai sensi dall'art. 21 comma 8 L.R. 3/94, il pagamento che il titolare dell'AATV effettua sul conto corrente postale dell'ATC competente territorialmente, prima dell'inizio della stagione venatoria, dell'importo

relativo ai capi autorizzati dalla Provincia in abbattimento di cui al seguente elenco:”  
**sostituire con** “Fatta salva la possibilità di accordi formali tra AAV, Provincia ed ATC ai sensi dall’art. 21 comma 8 L.R. 3/94, nei casi in cui non sussistano i tempi necessari o le condizioni per addivenire a tali accordi, si intende come accordo comunque valevole, il pagamento che il titolare dell’AAV effettua sul conto corrente postale dell’ATC competente territorialmente di un importo relativo ai capi abbattuti, nell’ambito di quelli autorizzati dalla Provincia, di cui al seguente elenco:”

**in coda all’elenco successivo inserire la seguente stringa** ”f. € 20 piccoli di tutte le specie”

**MOTIVAZIONE:**Tale modifica si rende necessaria perché è stata lamentata la poca chiarezza della versione approvata, in particolare per quanto riguarda il carattere residuale della previsione del pagamento, come fissata dal PFVP, rispetto alla possibilità offerta dall’art. 21 comma 8 L.R. 3/94 alle AAV di effettuare accordi con Province ed ATC. Inoltre, per errore materiale, non era stato inserito il valore da pagare per i piccoli.

e) Paragrafo 10.2) Prescrizioni

- punto 5:

**togliere:** “almeno 3 ettari di leguminose foraggere ogni 100 ettari di superficie della AFV;la superficie di ogni appezzamento non deve essere inferiore a 0,5 ettari;”

**sostituire con :** “almeno il 10% della SAU dedicato a miglioramenti ambientali, 1/3 del quale seminato con leguminose foraggere”.

**MOTIVAZIONE:** vedi quella posta alla lettera b

f) Paragrafo 11.13) Aree addestramento per cani da seguita in recinto

- punto 5:

**sostituire il numero** “500”

**con il numero** “5000”;

**MOTIVAZIONE:**Tale modifica si rende necessaria in quanto l’articolo 54 comma 4 lett. b n. 4 del D.P.G.R- 33/R/2011 prevede come dimensione minima per i recinti di ungulati 5000 mq/capo.

g) Paragrafo 11.18) Attribuzione della responsabilità ai titolari di autorizzazione dei danni causati dalla fauna all’agricoltura

**togliere tutto il paragrafo**

**MOTIVAZIONE:**Tale modifica si rende necessaria in quanto non è conforme alla disposizione di cui all’articolo 28 ter della L.R. 3/94, prevedere l’obbligo di richiesta di intervento di controllo faunistico ex art. 37 della L.R. 3/94 a carico del concessionario dell’Istituto. Per tali motivazioni tale indicazione era già stata tolta, in fase di redazione di piano, dai capitoli di tutti gli istituti privati ed è

**stata invece lasciata nel capitolo delle Aree Addestramento Cani per errore materiale.**

h) Paragrafo 12.4) Prescrizioni

h.1 - punto 4:

**togliere:** “Le immissioni di galliformi in ATC, ZRV e AFV devono essere effettuate esclusivamente in appositi recinti di ambientamento di ampiezza non inferiore ad 1 ettaro. Per immissioni inferiori ai 100 capi tale dimensione può essere ridotta a 0,5 ettari.”

**sostituire con** “I soggetti devono essere obbligatoriamente immessi in appositi recinti di ambientamento a cielo aperto con una superficie non inferiore a 8 mq per capo immesso e comunque non inferiore a 500 mq di superficie complessiva”.

**MOTIVAZIONE: Vedi le motivazioni indicate alla precedente lettera D)**

h.2) - punto 9

**togliere:** “ I soggetti da immettere debbono rispondere ai requisiti previsti dai disciplinari ARSIA e dovranno essere reperiti in ordine di priorità presso:

- ZRC Toscane o comunque ZRC di regioni limitrofe che non distino più di 200 Km dal luogo di rilascio, per quanto riguarda i riproduttori;
- da allevamenti situati in Provincia di Firenze dove, previa convenzione con l'ATC, si pratica la selezione o il mantenimento del ceppo selvatico di origine, partendo da soggetti adulti di fagiano catturati in ZRC, ZdP o altro istituto faunistico;
- Allevamenti o consorzi certificati a livello regionale come produttori di qualità, sempre per quanto riguarda i soggetti giovani da immettere nelle strutture di ambientamento.”

**“sostituire con:** “I soggetti da immettere dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente ed essere reperiti presso:

- ZRC, AFV o CPPS toscani o comunque di regioni limitrofe che non distino più di 200 Km dal luogo di rilascio, per quanto riguarda i riproduttori;
- Allevamenti o consorzi con produzioni in linea con la normativa vigente, per quanto riguarda i soggetti giovani da immettere nelle strutture di ambientamento.”
- Allevamenti dove si pratica la selezione o il mantenimento del ceppo selvatico di origine, partendo da soggetti adulti di fagiano catturati in istituti faunistici presenti in Provincia di Firenze;

punto 11:

**togliere:** ” non dovranno provenire dall'estero, “

**MOTIVAZIONE: Tali correzioni si rendono necessarie perché non è coerente con le disposizioni vigenti per l'acquisizione di beni e servizi porre limiti territoriali all'offerta. Occorre poi estendere la possibilità di approvvigionamento**

di riproduttori anche alle AFV ed ai CPPS omessi per errore materiale. Si rende infine necessario togliere l'indicazione su "ARSIA" (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione del settore Agricolo forestale) in quanto la stessa è stata soppressa dal 1 gennaio 2011 per volontà della Regione Toscana; in tal proposito l'articolo 115 comma 1 del DPGR 33/R/2011 prevede che i disciplinari di qualità dei soggetti da immettere siano riconosciuti ed approvati dalla Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 10 bis della l.r. 3/94.

i) Paragrafo 13.2.2.3) Prescrizioni per le attività di controllo nel periodo di validità del piano faunistico venatorio provinciale  
**togliere** "coniglio selvatico"  
**sostituire con** "cinghiale"

**MOTIVAZIONE: Si tratta di un errore materiale. Il paragrafo tratta del cinghiale**

l) Paragrafo 13.2.2.3.3) Principi generali e indirizzi per la redazione e la realizzazione dei piani di controllo  
**- dopo la stringa** "in braccata":  
**togliere** "con uso di fucile a canna liscia e munizione spezzata"  
**sostituire con** "con uso di fucile a canna liscia caricata a palla e fucile a canna rigata".

**MOTIVAZIONE: E' la correzione di un errore materiale; per il cinghiale l'uso di munizione spezzata è vietato dalla normativa vigente.**

m) Paragrafo 13.5.2) Proposte

- punto 3:

**togliere** "per quanto riguarda l'area non vocata dei due comprensori, la gestione è non conservativa e l'obiettivo è la massima riduzione possibile della presenza della specie, al fine di ridurre al massimo l'impatto sulle attività antropiche. I piani di prelievo venatori devono essere impostati senza limite numerico e senza distinzione di classe di sesso e di età."

**sostituire con** " per quanto riguarda l'area non vocata:

- nell'area non vocata ricadente nei comprensori ACATER, nella quale è presente la popolazione di "Cervo appenninico", vige l'obiettivo gestionale della massima riduzione dell'impatto che la specie provoca sulle attività agroforestali e le specifiche gestionali sono rinviate alla suddetta pianificazione dei comprensori ACATER.
- nell'area non vocata ricadente nella parte del territorio provinciale al di fuori dei due comprensori ACATER, è impostata una gestione non conservativa della specie con l'obiettivo della massima riduzione della sua presenza. I piani di prelievo venatori sono impostati senza limite numerico e senza distinzione di classe di sesso e di età."

**MOTIVAZIONE:Tale modifica si rende necessaria perché è stata rilevata la poca chiarezza della versione approvata, in particolare per quanto riguarda la**

**competenza sulla gestione delle popolazioni di cervo appenninico che la normativa regionale assegna agli strumenti di programmazione dei comprensori ACATER (Areale Cervo Appenninico Toscana Emilia Romagna).**

**Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Simona Pieri**

*Documento firmato digitalmente*



PROVINCIA  
DI FIRENZE

## Nota di Pubblicazione

*Il 18 /7 /2014 viene pubblicata all'Albo Pretorio la DELIBERAZIONE di Consiglio numero 82 del 19/06/2014 con oggetto PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE 2012-2015 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 23 SETTEMBRE 2013 N. 85 - CORREZIONI E MODIFICHE e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.*

*Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.*

Data 18 /7 /2014

Il Dirigente dell'ufficio del Consiglio

**Dott. Otello Cini**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.provincia.fi.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della provincia di Firenze”